



**Studio
Passarelli**

News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Artigiani e agricoli: quali sono gli adempimenti per vendere online?

(Risoluzione del Ministero dello Sviluppo n. 183332/2013)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il **Ministero dello Sviluppo** ha fornito alcune **precisazioni in relazione all'attività di e-commerce svolta da artigiani ed agricoli**. Prima di entrare nella questione, il MISE ha chiarito che, in via generale, l'articolo 18 del D.Lgs. n. 114/98 prevede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo svolgimento di attività commerciale di vendita di prodotti nella rete internet. Il Ministero ha chiarito che **tali disposizioni non trovano del tutto applicazione nei confronti degli imprenditori agricoli e artigiani in quanto esclusi dalla definizione di commercio al dettaglio del D.Lgs. n. 114/98**. Di fatto, **la vendita via WEB da parte di un'azienda agricola è disciplinata dal D.Lgs. n. 228/2001 il cui articolo 4 prevede che, ai fini dell'attività di vendita, l'azienda deve presentare una semplice comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda**. Per quanto attiene, invece, la **vendita su internet** effettuata dal produttore artigiano, la **non applicazione dell'articolo 18** – e di conseguenza l'assenza di qualsiasi obbligo in riferimento alla presentazione della SCIA – è **subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti**.

Premessa

1

Con la **risoluzione n. 183332 del 11.11.2013** il Ministero dello Sviluppo ha **fornito precisazioni in relazione alle disposizioni sulla vendita on line di prodotti da parte di artigiani e agricoli**. Secondo quanto previsto dal **D.Lgs. n. 114/98** ed, in particolare, dall'articolo 18, la **vendita di prodotti via internet è soggetta a presentazione della SCIA**. Le **aziende agricole ed artigiane**, però, sono **soggette ad una peculiare disciplina, in virtù della particolarità dell'attività svolta**.

Con la risoluzione in commento **vengono fornite precisazioni in relazione agli adempimenti collegati alla vendita dei prodotti on line nel caso di aziende agricole ed artigiane**.

La disciplina della vendita online di prodotti

In via preliminare bisogna ricordare che **le disposizioni in materia di vendita online dei prodotti è regolata dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui:**

→ **Art. 18 "Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione":**

"[...] È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

Come anticipato in premessa, **il settore dell'artigianato e agricolo hanno caratteristiche tali da essere assoggettate ad un regime "ad hoc" per cui non risulta applicabile** (o perfettamente applicabile) la disposizione appena riportata in materia di SCIA.

OSSERVA

Ricordiamo che il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere in concreto la **cessione di beni materiali o immateriali utilizzando mezzi di tipo telematico** (tipicamente la rete Internet), **attraverso siti che consentono il pagamento degli importi e l'esecuzione dell'ordine, ovvero il download dei contenuti acquistati** (testi, immagini, filmati, brani musicali, software). Devono, pertanto, essere **distinti le seguenti due tipologie di commercio elettronico:**

- **commercio elettronico indiretto:** si riferisce alla **cessione di beni materiali**, realizzata però con **l'utilizzo della «rete» per concludere il contratto ed eseguire il pagamento**. Il bene quindi, **che a causa della sua consistenza «fisica» non può essere direttamente trasmesso all'acquirente**, viene **spedito usando le vie tradizionali**, con il sistema delle **vendite per corrispondenza**. Per questo tipo di commercio, dal punto di vista fiscale, **non sono previste disposizioni specifiche**, trattandosi di un sistema che non modifica le regole vigenti per le vendite per corrispondenza, essendo basato su normali operazioni di esportazione, importazione, cessioni e acquisti intracomunitari a distanza;
- **commercio elettronico diretto:** in esso avviene la cessione **elettronica di beni virtuali o di servizi** (siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi, etc.), **che comunque costituisce ai fini dell'IVA** – diversamente dal commercio indiretto - **una prestazione di servizi e consente alle parti di concludere la transazione con lo scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale e la contemporanea esecuzione del pagamento on line**. Con specifico riguardo al commercio elettronico diretto, **la direttiva comunitaria 2002/38/CE del 7.5.2002 ha previsto una nuova disciplina che doveva essere recepita in tutta l'UE, accompagnata dal regolamento (CE) n. 792/2002** in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per lo scambio di dati in materia di **commercio elettronico**. Quest'ultimo è stato poi sostituito – con vigenza dal 1° gennaio 2004 - dal **regolamento (CE) n. 1798/2003 del 7.10.2003**. Il regime **non è tuttavia definitivo**, avendo inizialmente **un termine di tre anni prorogato di anno in anno** (da ultimo con la Direttiva 2008/08 del 12.2.2008) **fino al 31.12.2014**.

Appare evidente che è di nostro interesse – trattando di aziende artigiane e agricole – solamente la prima ipotesi di commercio elettronico, ovvero il commercio elettronico indiretto.

Aziende artigiane ed agricole

Il Ministero dello Sviluppo, con la **risoluzione n. 183332 del 11.11.2013** ha fornito precisazioni in materia di **vendita online da parte di aziende agricole e artigiane. Nel caso trattato, un'impresa artigiana produce vini.** Nel proporre il quesito al MISE ricorda il contenuto del **punto 2.6 della circolare n. 3547/c del 17-6-2002, con il quale è stato precisato che:**

→ *"per quanto attiene alla **vendita su internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti – da parte dei soggetti regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane-avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. [...] Ai fini di detta esclusione e fatto però obbligo agli artigiani di **evidenziare ai consumatori, all'interno del sito impiegato per l'attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell'azienda**".***

Il Ministero rispondendo al quesito ricorda che in via generale **l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce),** ove sia svolta nei confronti del **consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,** così come abbiamo ricordato sopra. Tale vendita, pertanto, **sarebbe soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività,** ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

OSSERVA

Quanto sopra richiamato, per via del fatto che il citato articolo 18 concerne le **forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.**

Di conseguenza tali disposizioni **non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono però dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio** indicata dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali anche gli imprenditori agricoli e gli artigiani.

Ciò significa che **se l'azienda che intende vendere i vini che produce è un'azienda agricola regolarmente iscritta al Registro delle Imprese,** l'attività di **vendita è disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,** il cui articolo 4, comma 4-bis dispone che *"La **vendita diretta***

mediante il **commercio elettronico** può essere **iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione**". In tal caso, l'azienda in questione è **tenuta esclusivamente ad inviare una comunicazione che**, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, **oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda**, deve **contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla**, ivi compreso il **commercio elettronico**.

OSSERVA

Nel dettaglio, ricordiamo che **secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/01:**

- gli **imprenditori agricoli, singoli o associati**, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono **vendere direttamente al dettaglio**, in tutto il territorio della Repubblica, i **prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità**;
- la **vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante** è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
- la comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico;
- qualora si intenda esercitare la **vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche** o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- la **vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.**
- la disciplina di cui sopra si applica anche nel caso di **vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.**

Nel caso in cui, invece, si tratti di **impresa artigiana**, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, **la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA** ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 114, **così** come modificato e integrato dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i.. Pertanto, **essa può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti